



GUIDA ALLE NOVITÀ FISCALI

Giacomo Picconeri*

Una prima lettura del decreto legge 98/2011 per informare sulle numerose innovazioni fiscali: liti pendenti, ravvedimento operoso sprint, partite IVA inattive, attività professionale dopo il pensionamento, pagamento on line dei debiti a ruolo, e molto altro.

La perdurante crisi economica generale nonché le recenti vicissitudini che hanno interessato la Borsa (gli attacchi ai titoli di Stato) hanno determinato la necessità dell'emanazione di un nuovo Decreto Legge, il n. 98/2011 del 06.07.2011, convertito nella Legge n. 111/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, come di consueto, ha introdotto ulteriori novità in materia fiscale. In attesa di approfondire gli argomenti dopo l'uscita delle circolari esplicative nell'articolo vengono illustrate le numerose novità d'interesse dei geometri.

1. LITI FISCALI PENDENTI E CONTRIBUTO UNIFICATO

Al fine di ridurre tempi e costi del contenzioso tributario, il D.L. n. 98/2011 del 06.07.2011, convertito nella Legge n. 111/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ha previsto, all'art. 39, che le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000,00 (importo dell'imposta contestata in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità e delle sanzioni applicate) in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme a suo tem-

po determinate ai sensi dell'art. 16, Legge n. 289/2002.

Le liti fiscali come sopra indicate, cioè che rientrano nelle fattispecie definibili, sono per legge sospese fino al 30 giugno 2012. Fino a tale data sono sospesi tutti gli adempimenti ad esse relativi. Il periodo di sospensione vale, nello specifico, per: avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo; provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione; ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora; provvedimento di diniego, di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata; rifiuto di restituzione di tributi; ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari. La normativa ha previsto che chi intende utilizzare questa disposizione agevolativa dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto per la definizio-

ne, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2011 e dovrà poi presentare la relativa comunicazione all'Ufficio competente entro il 31 marzo 2012. Sarà cura del contribuente attivarsi e verificare la possibilità e l'opportunità di procedere alla definizione e in seguito provvedere ad effettuare i relativi conteggi nonché a verificare l'opportunità o meno dell'adesione.

Ulteriore novità introdotta dalla Manovra 2011, sempre in relazione al contenzioso concerne il nuovo obbligo di versare un "contributo unificato" per i ricorsi tributari anziché l'imposta di bollo come è stato fatto finora. Nello specifico con l'art. 37 è stato appunto previsto il pagamento di un "contributo unificato" per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali" a partire da un minimo di € 30, per un valore della controversia fino ad € 2.582,28, per arrivare ad un massimo di € 1.500, se il valore della controversia supera € 200.000,00. Tale disposizione è risultata di immediata applicazione; infatti il contributo unificato è dovuto per le controversie instaurate e per i ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011. È evidente l'aggravio economico per i soggetti che da adesso intenderanno far valere le proprie motivazioni dinanzi al Giudice preposto nei confronti degli atti ricevuti dall'Erario e dagli Enti impositori.

2. "RAVVEDIMENTO (OPEROSO) SPRINT"

Altra novità introdotta dal Decreto Legge in questione è la

possibilità, per chi si dimentica di pagare le imposte entro i termini e provvede nei giorni immediatamente successivi, di ravvedersi ricorrendo al c.d. "*ravvedimento sprint*", cioè alla regolarizzazione entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. In tal caso la sanzione applicata sarà ulteriormente ridotta e pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 2,80% (per i 14 giorni di ritardo). Questo tipo di ravvedimento non sostituisce quelli già operanti ma più costosi; il c.d. "*breve*", entro i successivi 30gg. e quello "*lungo*", entro un anno dalla scadenza.

3. CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

L'art. 23 del Decreto Legge prevede che, decorsi tre anni di inattività o di mancata presentazione della dichiarazione Iva, la Partita Iva verrà chiusa d'ufficio. Per le posizioni attualmente aperte, ma inattive, i contribuenti avranno la possibilità di sanare e definire la propria posizione versando un importo di € 129 entro e non oltre il 4 ottobre 2011. Ciò sempre che l'Ufficio non abbia nel frattempo proceduto alla notifica di atti di contestazione. Sussiste comunque la facoltà di impugnare il provvedimento di chiusura d'ufficio davanti alle Commissioni Tributarie competenti.

4. MODIFICHE AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Il D.L. 98/2011 (art. 27) prevede che a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n. 244/2007 (fino a € 30.000,00 di fatturato)

sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un'attività dopo il 31.12.2007. L'imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni dall'inizio dell'attività e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

I benefici del nuovo regime sono riconosciuti a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti;

- l'attività non sia mera prosecuzione di altra attività già iniziata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo eccezion fatta per il caso della pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni;

- nel caso di proseguimento di attività svolta da terzi l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo precedente l'ingresso nel regime sia inferiore ad € 30.000,00. Al contrario, i soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto di tali disposizioni, se in possesso dei requisiti previsti per lo stesso, potranno beneficiare di un regime naturale semplificato nel quale saranno comunque esonerati dall'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici Iva.

5. ATTIVITÀ PROFESSIONALE DOPO IL PENSIONAMENTO

La manovra in oggetto ha fortunatamente preso in considerazione e regolato le situazioni di quei professionisti e lavoratori, iscritti alle proprie Casse

previdenziali, che giunti al pensionamento e chiusa la propria posizione presso la rispettiva Cassa, hanno continuato a svolgere attività lavorativa senza versamento alcuno o solo in parte dei contributi. La questione se tali soggetti dovessero o meno continuare a versare i contributi alle rispettive Casse o alla gestione separata Inps è stata a lungo dibattuta.

Sul punto è intervenuto il D.L. 98/2011 prevedendo chi al momento del pensionamento decidesse di continuare l'attività lavorativa, avrà l'obbligo di versare i contributi applicando però un'aliquota ridotta, pari al 50% di quella ordinaria. Per i soggetti che non hanno una cassa previdenziale propria, e quindi risultano iscritti alla gestione separata Inps, è previsto il diritto per ogni triennio di lavoro ad un supplemento del trattamento ordinario che l'Ente liquiderà sulla base dei contributi relativi al periodo di riferimento.

6. PAGAMENTO ONLINE DEI DEBITI A RUOLO

Una novità interessante, comunicata dalla stessa Equitalia in data 28 luglio c.a., è costituita dalla possibilità per i contribuenti di provvedere al pagamento dei propri debiti a ruolo utilizzando internet, senza doversi recare allo sportello, in banca o alla posta.

Basterà collegarsi nel sito dell'Ente (www.gruppoequititalia.it/equititalia/opencms/it/), cliccare sul servizio "Consulta l'Estratto conto" all'interno del box "Servizi online" accedere al proprio estratto conto e, dopo aver verificato la propria posizione debitoria, predisporre il paga-

mento tramite RAV, utilizzando la serie numerica che si trova prestampata sui bollettini inviati dall'Ente al contribuente.

8. ALTRE DISPOSIZIONI

a) È stato abolito l'obbligo della Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione delle **spese di ristrutturazione** per le quali si deve chiedere la detrazione IRPEF del 36% e 55%.

b) È stato incrementato ad € 10.000,00 il valore dei **beni obsoleti** per i quali è possibile procedere alla "distruzione" da documentare solo attraverso una semplice autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Pertanto l'obbligo di ricorrere ad un pubblico Ufficiale (notaio) o alla comunicazione alla G.di F. resta solo per i beni di valore unitario superiore al detto limite.

c) È stato abolito l'obbligo della tenuta della scheda carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti tracciabili (carte di credito e prepagate).

d) È stato modificato per le società di capitale il regime del **riporto delle perdite di esercizio**. In tal senso è stato ridotto al 80% (anziché al 100%) l'importo massimo riportabile negli esercizi successivi ed utilizzabile in compensazione dagli utili realizzati senza però più limiti di tempo, nel senso che le stesse sono sempre compensabili (e non più solo nei 5 esercizi successivi).

e) Tutte le scadenze fiscali e contributive scadenti tra il primo ed il 20 agosto sono state prorogate al giorno 22, sempre dello stesso mese senza che sia do-

vuto alcun interesse. Si sottraggono a questa regola generale i soli versamenti delle imposte da Unico 2011 che per effetto di precedenti proroghe scadono il giorno 5 agosto.

9. NUOVE COMUNICAZIONI CON LO "SPESOMETRO"

Dal 1° luglio 2011 scatta l'obbligo di monitoraggio e successiva comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguardo le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ad € 3.000,00 (Provvedimento attuativo del D.L. 78/2010). Vediamo più nel dettaglio le novità:

Ambito soggettivo

L'obbligo di comunicazione scatta per tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni attive – verso clienti con emissione di fattura – ed operazioni passive – da fornitori con ricevimento di fattura – rilevanti ai fini di tale imposta.

Rilevano anche le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

Sono, inoltre, tenuti ad effettuare la comunicazione:

- i contribuenti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, esclusivamente per le operazioni commerciali e agricole;
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;

- chi effettua esclusivamente operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Ambito oggettivo

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi):

- imponibili; non imponibili (se si tratta di cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali); esenti; soggette al regime del margine e al meccanismo del *reverse charge*.

Sono esonerati i "contribuenti minimi", ma se escono dal regime in corso d'anno sono tenuti a presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell'intero periodo di imposta e che superano le soglie previste dallo "spesometro".

Sono escluse, inoltre, tutte le operazioni fuori campo Iva (ad esempio, sono escluse dall'obbligo tutte le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti); le importazioni; le operazioni con soggetti *black-list*; le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (contratti di assicurazione, di mutuo, di compravendita di immobili, ecc.)

L'obbligo di comunicazione non sussiste inoltre se, nei rapporti con i consumatori finali, il pagamento avviene con carte di credito, di debito e prepagate a condizione che le stesse non siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Soglie di spesa e nuove scadenze

Sono soggette all'obbligo di co-

municazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo non inferiore ad € 3.000,00 al netto di Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché vi è la ricevuta o lo scontrino fiscale), il limite è elevato ad € 3.600, Iva inclusa. Per determinare la soglia non vanno considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.

In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), l'obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono complessivamente non inferiori ad € 3.000,00. Per quanto riguarda le scadenze devono essere comunicate:

- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ad € 25.000, Iva esclusa, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000, al netto di Iva, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600, Iva inclusa, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

**Dottore Commercialista*

